

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
in risposta alla mozione 11 giugno 1956 dell'on. B. Celio  
circa la modificazione dell'art. 24 della legge tributaria

(del 2 novembre 1956)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Nella seduta dell'11 giugno 1956 l'on. Bixio Celio in via di mozione chiedeva la modificazione del cpv. 2 dell'art. 24 della legge tributaria dell'11 aprile 1950 nel senso di « concedere in esenzione fiscale l'ammortamento degli immobili fino al valore di perequazione, pari all'80 % del valore di stima ufficiale », invece dell'ammortamento fino al valore di stima ufficiale, come dalla legge consentito.

Si tratta, nella definizione di reddito imponibile delle persone fisiche, del « reddito aziendale », art. 20 e seg., (cui fanno corrispettivo, nel capitolo delle persone giuridiche, l'art. 46 lit. g), rispettivamente l'art. 47) e più precisamente del capitolo « Ammortamenti » nell'ambito dell'imposizione del « reddito aziendale ».

L'on. Celio ritiene che la norma dell'art. 24 avrebbe dovuto essere mutata contemporaneamente all'avvenuta variazione dell'art. 36 cpv. 1: ossia ritiene esistere una stretta correlazione fra il fatto di colpire fiscalmente gli immobili in funzione del loro valore di perequazione invece che per il loro valore di stima e il fatto di ammetterne in esenzione fiscale l'ammortamento fino al valore di perequazione invece che fino al valore di stima. Così egli può lamentare — a torto secondo il nostro avviso — l'esistenza di due norme in aperto contrasto.

Le due norme sono invece assolutamente indipendenti e non solo possono, ma nella sistemática delle nostre leggi devono coesistere così come esse sono.

L'azienda, sia essa costituita da persona fisica o da persona giuridica, ha una fisionomia ben diversa dalla persona fisica vera e propria, così definita quella che gode di un reddito del lavoro ed eventualmente di un reddito della sostanza.

L'azienda conosce, dal profilo fiscale, l'elemento essenziale di differenziazione che è costituito dalle deduzioni di cui all'art. 22 e all'art. 24. Esse permettono, da un utile lordo, di giungere a costruire un utile netto e solo quest'ultimo è imponibile: permettono di costituire ammortamenti e riserve nei limiti consentiti dall'uso commerciale e dalle norme generali in materia: alla privata persona tali ammortamenti e riserve non sono certo consentiti e qui sta l'esigenza della normale cautela intesa a non gravare la mano indirettamente sul reddito del lavoro esonerandone in corrispondenza il reddito aziendale.

Il valore di stima ufficiale è il valore convenzionale che dovrebbe corrispondere, secondo l'impostazione della relativa legge, al valore reale reperibile dell'immobile, e che crea la base per ogni calcolo fiscale. Detto valore di stima ufficiale serve, nella misura ufficiale dell'80 %, a costituire il valore di perequazione, ossia il valore fiscalmente imponibile. E' questo un beneficio generico che la legge concede a tutti i valori immobiliari, a chiunque appartengano. Per la privata persona tale beneficio si riflette unicamente nel campo dell'imposta sulla sostanza: al privato proprietario non si concede una decurtazione dell'imponibilità fiscale del reddito del lavoro ad ammortizzare alcunchè delle perdite che egli subisca nella sua sostanza.

Per l'azienda invece ciò avviene: l'ammortamento costituisce la copertura graduale di una perdita graduale (copertura effettiva di una perdita teorica): di altrettanto diminuisce l'utile dell'azienda, quindi l'utile imponibile. Fin quando

deve essere concesso questo beneficio supplementare ? Evidentemente fin quando sia raggiunto, scolarmente, l'allibramento del valore di stima, ossia del valore reale reperibile, ossia sia coperta (realmente) la perdita (teorica) consistente nella differenza fra il prezzo allibrato di acquisto e il valore di stima.

E' nel frattempo il valore reale reperibile dell'immobile disceso al disotto del valore di stima ? La legge concede al cittadino di chiedere in ogni momento per motivi oggettivi una revisione dei valori di stima dei suoi immobili. Ciò ottenuto, il contribuente-azienda potrà continuare a praticare ammortamenti, ossia a diminuire il proprio reddito imponibile fino ad avere raggiunto il nuovo valore di stima, ossia il valore inferiore.

Ma non si vedrebbe alcun motivo per permettere un ammortamento, a favore delle aziende e solo delle aziende, degli immobili ad un valore inferiore al valore reale reperibile, ossia fino al valore di perequazione, che di quel valore reale e reperibile costituisce, a puri fini fiscali, solo l'80 %. Al disotto del valore reale reperibile dell'oggetto, sia esso immobile o mobile, non si ha più ammortamento, ossia copertura di una perdita, ma accumulazione di nuovo capitale in esenzione fiscale. Che ciò non rientri nel sistema fiscale generale e in quello nostro particolare ci sembra evidente. Del resto il mozionante medesimo propone di mantenere inalterata, approvandola con ciò siccome giusta, la regola per cui per gli altri elementi di sostanza l'ammortamento si pratica fino a concorrenza del valore minimo reperibile.

Che i valori di stima ufficiale nel nostro Cantone, siano essi di fresca data o di data remota, siano tendenzialmente inferiori e talora di molto al valore minimo reperibile non ci sembra da dimostrare.

In caso di vendita entra in funzione la legge sul plusvalore immobiliare, la quale, come è noto, si basa sul valore di stima ufficiale e non sulla perequazione. La differenza di valore è colpita in virtù di quella legge e non come reddito. Impossibile sarebbe tale soluzione, favorevole al contribuente, se esso potesse procedere ad ammortamenti, incidenti sul suo reddito imponibile, fino a importi inferiori al valore di stima.

Queste constatazioni dicono in modo chiaro, a nostro avviso, che non esiste alcun parallelo fra le nozioni contenute nell'art. 36 e le nozioni contenute nell'art. 24 della legge tributaria: che di conseguenza il ragionamento che ha mosso il mozionante non può trovare consenso e che, nel merito, una modifica a favore delle aziende oltre quanto già la legge consente non si impone in alcun modo: che al contrario un'accoglienza lederebbe profondamente i principi di equilibrio fra le diverse categorie di reddito oggi accettati.

Per i motivi qui esposti ci permettiamo di raccomandare la reiezione della mozione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stejani*